Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA

N. 2943

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TAVERNA, AIROLA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CASTALDI, DONNO, LEZZI, LUCIDI, MARTON, MONTEVECCHI, MORONESE, PAGLINI, PUGLIA e SANTANGELO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 2017

Disposizioni in materia di riduzione dell'aliquota IVA sulle bevande sostitutive del latte a base vegetale

TIPOGRAFIA DEL SENATO

ONOREVOLI SENATORI. – Per gli affetti dalla malattia rara galattosemia, una rara malattia metabolica, trasmessa per via autosomica recessiva e caratterizzata dall'incapacità di metabolizzare il galattosio, uno zucchero presente soprattutto nel latte, e per coloro affetti da allergia alle proteine del latte, la scelta di bevande sostitutive del latte è obbligata. La grave sintomatologia per i galattosemici comprende *deficit* neurologici, ritardo di crescita, facilità alle emorragie, ipoglicemia, cirrosi, ingrossamento di milza e fegato, osteoporosi, insufficienza ovarica.

Per gli allergici alle proteine del latte la sintomatologia vede reazioni che possono essere immediate (fino a *shock* anafilattico e angioedema) o ritardate (orticaria, dermatite, vomito persistente, coliche intestinali, diarrea anche sanguinolenta o stitichezza ostinata, broncospasmo, tosse).

Attualmente le bevande sostitutive del latte, a base di soia, di riso e altri cereali, di mandorle, eccetera, sono assoggettate all'aliquota IVA ordinaria del 22 per cento. Si valuta che dal 4 al 5 per cento dei bambini sia allergico al latte vaccino. Nel 2016 il valore al consumo dei prodotti sostitutivi del latte vaccino nella grande distribuzione è stato di circa 165 milioni.

Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto», elenca nella tabella A – parte II (Beni e servizi soggetti ad aliquota ridotta) i beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento.

I beni soggetti a questa riduzione sono i più vari, ad esempio latte fresco, non concentrato né zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie; burro, formaggi e latticini, ortaggi e piante mangerecce, legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati, frutta commestibili, fresche o secche o temporaneamente conservate; frutta, anche cotte, congelate o surgelate senza aggiunta di zuccheri, frumento, compreso quello segalato, segala; granturco; riso; eccetera.

Il presente disegno di legge è volto ad introdurre l'aliquota IVA agevolata (4 per cento) per le bevande sostitutive del latte a base vegetale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Disposizioni in materia di riduzione dell'aliquota IVA sulle bevande sostitutive del latte a base vegetale)

1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 3) è inserito il seguente:

«3-*bis)* bevande sostitutive del latte a base vegetale».

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2017 e a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

€ 1,00